



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 339 DEL 30 aprile 2007

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 30 aprile 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Valentina Ramella, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 35

### RECLAMI

**Reclamo della Soc. MANTOVA** avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola **DONAZZAN** (gara Bari-Mantova del 23/4/07 - C.U. n. 329 del 24/4/07).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Nicola Donazzan, tesserato per la Soc. Mantova, per il comportamento tenuto durante la gara Bari-Mantova del 23/4/07 (per avere, al 44° del secondo tempo, a giuoco fermo e in un contesto estraneo all'azione, colpito un avversario con una violenta manata al volto, senza cagionare effetti lesivi), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo una riduzione della sanzione irrogata.

A sostegno del gravame, la Società reclamante, pur non ritenendo la condotta del proprio tesserato “indenne da censura”, rileva che il Giudice Sportivo avrebbe omesso di considerare alcune circostanze di fatto determinanti ai fini di una corretta valutazione della condotta del Donazzan: la “forte tensione” in cui si sarebbero trovati i calciatori della squadra del Bari, anche in ragione dell'espulsione del calciatore Esposito, e la “rissa” scatenatasi a seguito dell'espulsione del calciatore del Mantova Franchini.

Ad avviso della reclamante, la condotta del Donazzan, se inserita nel contesto complessivo, non potrebbe essere qualificata come “violenta”, difettandone l’intenzionalità e l’idoneità a cagionare concreti pregiudizi all’avversario: il calciatore, vistosi accerchiato, avrebbe semplicemente tentato di divincolarsi a tutela della propria incolumità fisica.

Ai fini della corretta valutazione del comportamento del tesserato, da ultimo, la reclamante rileva che al termine della gara il Donazzan si sarebbe comunque scusato con il direttore di gara per quanto accaduto.

Alla riunione odierna nessuno è comparso per la Soc. Mantova.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, letti gli atti, ritiene che il gravame non meriti accoglimento.

Dagli atti ufficiali, e in particolare dal rapporto dell’assistente arbitrale, risulta che al 44’ del secondo tempo il Donazzan, a giuoco fermo e in contesto estraneo all’azione, colpiva con una “violenta manata al volto” un avversario che, in conseguenza del colpo, rimaneva per qualche minuto a terra. Con successivo supplemento di rapporto, l’assistente di gara ribadiva la valutazione della condotta del calciatore del Mantova nei termini sopra descritti.

Alla luce del chiaro e inequivocabile tenore degli atti ufficiali, fonte privilegiata di prova, ritiene la Commissione che il comportamento del Donazzan sia stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo, a nulla rilevando, quanto alla qualificazione come “violenta” della condotta, l’assenza di conseguenze concretamente lesive dell’altrui integrità fisica dell’azione posta in essere, in fatto neppure negata dalla reclamante.

Congrua risulta la valutazione del Giudice Sportivo anche con riferimento alla sanzione inflitta al calciatore, contenuta peraltro nel minimo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva per tale fattispecie.

Il provvedimento gravato va pertanto integralmente confermato.

#### **Il dispositivo**

La Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Salvatore Lo Giudice*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 APRILE 2007

IL PRESIDENTE  
*Antonio Matarrese*